



COMUNE DI ASSEMINI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
AREA VIGILANZA
Ufficio Gestione – Pratiche Amministrative

REGOLAMENTO PER L'USO DELLE ARMI IN DOTAZIONE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE IN ATTUAZIONE AL D.M. 4 MARZO 1987 N° 145

APPROVATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 28 DEL 19/05/2023

INDICE

CAPITOLO I - GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI.

- Art. 1 - Campo d'applicazione
- Art. 2 - Tipo delle armi in dotazione
- Art. 3 - numero delle armi in dotazione

CAPITOLO II – MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA.

- Art. 4 - Assegnazione dell'arma
- Art. 5 - Modalità di porto dell'arma
- Art. 6 - Servizi di collegamento e di rappresentanza
- Art. 7 - Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

CAPITOLO III - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

- Art. 8 - Prelevamento e deposito dell'arma
- Art. 9 - Doveri dell'assegnatario
- Art. 10 - Istituzione e caratteristiche dell'armeria
- Art. 11 - Funzionamento dell'armeria
- Art. 12 - Custodia delle armi
- Art. 13 - Consegnatario delle armi
- Art. 14 - Doveri del consegnatario dell'armeria
- Art. 15 - Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni
- Art. 16 - Controlli e sorveglianza

CAPITOLO IV - ADDESTRAMENTO

- Art. 17 - Addestramento al tiro

CAPITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 18 - Rinvio
- Art. 19 - Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER L'USO DELLE ARMI IN DOTAZIONE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE

CAPITOLO I GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

ART. 1 - Campo d'applicazione

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n° 145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo della Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della Legge 7 marzo 1986, n° 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo della Polizia Locale in possesso dell'attribuzione di Agente di Pubblica Sicurezza.

L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Locale in possesso dell'attribuzione di Agente di Pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

ART. 2 - Tipo delle armi in dotazione

Le armi da fuoco in dotazione al Corpo della Polizia Locale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 della L. 18.04.1974, n° 110 hanno le seguenti caratteristiche:

- Pistola tipo "Beretta" a funzionamento semiautomatico di calibro 9 corto
- Il Corpo di Polizia Locale, ha in dotazione le Sciabole.

L'utilizzo delle stesse è disposto dal Comandante, di sua iniziativa, ovvero su richiesta del Sindaco o dell'Assessore delegato per i soli servizi di Guardia D'Onore in occasione di Feste o Funzioni pubbliche unitamente alla vestizione dell'Alta Uniforme e, terminato il servizio, devono essere custodite rigorosamente all'interno dell'armeria del Comando.

ART. 3 - Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo della Polizia Locale, con il relativo munizionamento, corrisponde al numero degli addetti in possesso dell'attribuzione di agente di Pubblica Sicurezza.

Tale numero è fissato o modificato con provvedimento del Sindaco da comunicarsi al Prefetto.

Il numero delle Sciabole in dotazione al Corpo di Polizia Locale è fissato nella percentuale del 20% del numero degli Agenti.

La Sciabola è assegnata in via continuativa al Comandante del Corpo di Polizia Locale e agli Ufficiali per i servizi di rappresentanza soprarichiamati.

Il Sindaco denuncia, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Corpo della Polizia Locale, all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

CAPITOLO II MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4 - Assegnazione dell'arma

Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale in possesso dell'attribuzione di agente di Pubblica Sicurezza ed impiegati continuativamente in attività d'istituto, svolgono servizio con armi.

L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale in possesso dell'attribuzione di agente di Pubblica Sicurezza, con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto. I requisiti per il mantenimento dell'attribuzione di Agente di Pubblica Sicurezza sono soggetti a revisione annuale.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa deve in ogni caso essere disposta dal Sindaco, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 4 marzo 1987, n° 145.

Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con sé, tramite il numero di matricola dell'arma stessa.

L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché, per collegamento, dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del Comune di appartenenza e viceversa.

Art. 5 - Modalità di porto dell'arma

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 4 marzo 1987, n° 145 in tutti casi di impiego in uniforme.

Gli addetti al Corpo della Polizia Locale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della L. 7 marzo 1986, n° 65, l'addetto al Corpo è autorizzato, ai sensi dell'art. 6, comma 1°, lett. a) del D.M. 4 marzo 1987, n° 145, a portare l'arma anche fuori dal servizio, la stessa deve essere portata in modo che non sia visibile.

Il Comandante del Corpo ed i Funzionari di Polizia Locale possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 6 - Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori dal territorio del Comune dagli addetti in possesso dell'attribuzione di Agente di Pubblica Sicurezza, sono svolti di massima senza l'arma; tuttavia, salvo quanto disposto dall'art. 9 del D.M. 4 Marzo 1987, n° 145, agli appartenenti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono i compiti di collegamento o, in ogni caso, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 7 - Servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza l'arma.

Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della L. 7 marzo 1986, n° 65, che un contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma.

In caso di convenzione tra più Enti, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 18.08.2000, n° 267, finalizzata alla costituzione di un Corpo della Polizia Locale intercomunale, nell'ambito degli accordi intercorsi tra i vari Enti aderenti alla stessa, gli appartenenti al Corpo possono svolgere servizio con le armi anche fuori dal territorio del Comune di appartenenza, ovvero nell'ambito territoriale dei Comuni interessati alla convenzione.

Il Sindaco comunica al Prefetto, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti a prestare servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata della missione.

CAPITOLO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 8- Prelevamento e deposito dell'arma

L'arma è prelevata presso il consegnatario o sub-consegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 4, del presente regolamento, nel registro di cui al successivo articolo 12.

L'arma deve essere immediatamente affidata al consegnatario o sub-consegnatario nei seguenti casi:

- 1) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne abbiano determinato l'assegnazione;
- 2) quando viene a mancare l'attribuzione di agente di Pubblica Sicurezza;
- 3) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
- 4) tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.

Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza cui l'arma è stata denunciata.

ART. 9 - Doveri dell'assegnatario

L'addetto al Corpo della Polizia Locale al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:

- a) verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le relative munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma, curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma;
- d) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo articolo 18;

A tal fine dovrà in particolare:

- 1) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma, sia con estranei sia tra colleghi;
- 2) evitare di tenere le armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni o esposti al pubblico, avendo presente che l'arma è scarica allorché sia priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con il caricatore inserito;
- 3) nell'abitazione riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, in ogni modo fuori dalla portata dei bambini;
- 4) evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
- 5) segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
- 6) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- 7) ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.

Art. 10 - Istituzione e caratteristiche dell'armeria

In apposito locale è istituita l'armeria del Corpo di Polizia Locale, nel quale sono custodite le armi in dotazione e il relativo munizionamento.

La soppressione, o il trasferimento, della stessa in altri locali è effettuata con provvedimento del Sindaco ed è comunicato al Prefetto ed al Questore di Cagliari.

L'armeria è ubicata all'interno dell'edificio del Comando in modo tale da consentire il controllo degli accessi e deve essere munita di porte e finestre blindate oppure dotate di inferriate a grate metalliche e di sicurezza; esse devono disporre di serrature di sicurezza e di congegni di allarme.

Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati per i controlli dall'esterno, l'impianto di illuminazione deve essere permanentemente in funzione e deve essere corredato di interruttore per l'accensione dall'esterno e di dispositivo di illuminazione di emergenza.

Le attrezzature antincendio, conformi alle prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, sono sistemate all'interno e all'esterno del locale.

Art. 11- Funzionamento dell'armeria

Le armi sono conservate prive di fondina e munizioni in apposita cassaforte metallica corazzata, chiusa a chiave e con serratura a combinazione;

Le munizioni sono conservate nella medesima cassaforte;

Durante l'orario di servizio le chiavi di accesso ai locali dell'armeria e della cassaforte sono conservate dal consegnatario.

Fuori dall'orario di servizio le chiavi sono custodite nella cassaforte del Comando.

L'armeria è dotata del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni con pagine numerate e vistate dal Questore di Cagliari;

I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e vistate dal Comandante del Corpo della Polizia Locale.

L'armeria è dotata, altresì, di registro a pagine numerate e preventivamente vistate dal Comandante del Corpo della Polizia Locale per:

- le ispezioni mensili;
- le riparazioni delle armi;
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

Art. 12- Custodia delle armi

Le armi prive di fondina e le munizioni stesse, in dotazione al Corpo della Polizia Locale sono custodite nella cassaforte corazzata con chiusura a chiave e con serratura a combinazione.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Art. 13 - Consegnatario delle armi

Il consegnatario delle armi è designato dal Sindaco, su proposta del Comandante del Corpo della Polizia Locale.

In caso di assunzione di tale funzione da parte del Comandante del Corpo della Polizia Locale, dovrà contestualmente designarsi un sub-consegnatario autorizzato a sostituirlo in qualsiasi caso di assenza o impedimento.

Art. 14 - Doveri del consegnatario dell'armeria

Il consegnatario ed il sub-consegnatario delle armi svolgono il loro compito con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 17 del D.M. 4 marzo 1987, n° 145.

Essi, inoltre, curano con la massima diligenza:

- la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a loro consegnate ai sensi degli articoli precedenti;
- l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- la tenuta dei registri e della documentazione;
- la scrupolosa osservanza, propria e altrui, della regolarità delle operazioni d'armeria.

Collaborano con il Comandante del Corpo della Polizia Locale per la disciplina delle operazioni d'armeria, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni, ed allo stesso fanno rapporto per ogni irregolarità o necessità.

Art. 15 - Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

L'accesso all'armeria è consentito esclusivamente al Sindaco o all'Assessore Delegato, al Comandante del Corpo della Polizia Locale, al consegnatario e, in sua assenza, al sub-consegnatario dell'armeria. L'accesso è, altresì, consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto diretta responsabilità del consegnatario dell'armeria.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e di scaricamento delle armi devono avvenire in luogo isolato e in ogni modo lontano dai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni (in luogo appositamente predisposto, esterno all'armeria).

Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo predisposto per il caricamento e scaricamento delle armi, sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

Art. 16 - Controlli e sorveglianza

I controlli giornalieri all'armeria sono effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.

La sorveglianza esterna all'armeria è effettuata dagli appartenenti al Corpo della Polizia Locale attraverso sopralluoghi, da menzionarsi quotidianamente nelle disposizioni di servizio, tendenti ad accertare le condizioni delle porte d'accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali. L'effettuazione e l'esito dei controlli è riportata su apposito registro.

Il Sindaco, l'Assessore Delegato, Comandante del Corpo della Polizia Locale, dispongono visite di controllo e ispezioni periodiche.

CAPITOLO IV ADDESTRAMENTO

Art. 17- Addestramento al tiro

Gli addetti al Corpo della Polizia Locale, in possesso dell'attribuzione di agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare almeno ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo della Polizia Locale, in possesso dell'attribuzione di agente di Pubblica Sicurezza, al tiro a segno nazionale sezione di Cagliari, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 28 Maggio 1981, n° 286 e successive modificazioni ed integrazioni.

È facoltà del Sindaco o dell'Assessore Delegato, su proposta del Comandante del Corpo della Polizia Locale, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti al Corpo della Polizia Locale o per quelli che svolgono servizi particolari.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto di Cagliari.

CAPITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n° 145 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività e sarà comunicato al Prefetto di Cagliari ed al Ministero dell'Interno.